

## **Criteri di ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato e credito scolastico** (approvati dal Collegio dei docenti in data 16/05/2017)

Nota: il documento è aggiornato alle norme, direttamente applicabili, contenute nel D.Lgs. 62/2017 e nell'O.M. 205/2019 in relazione all'ammissione agli esami di stato e alla tabella dei crediti scolastici

### **CRITERI DI AMMISSIONE / NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA (per le classi prime, seconde, terze e quarte)**

La valutazione degli alunni, intermedia e finale, è effettuata dal Consiglio di Classe. La ammissione o non ammissione alla classe successiva, nonché la sospensione del giudizio sono deliberati dal CdC che opera su indicazione dei singoli docenti delle materie oggetto di recupero.

Il CdC mantiene la responsabilità didattica nell'individuare la natura delle carenze, nell'indicare gli obiettivi dell'azione di recupero e nel verificare e certificare gli esiti ai fini del saldo del debito. Non necessariamente vi deve essere automatica corrispondenza tra insufficienza disciplinare lieve e sospensione del giudizio, ma il CdC valuterà la possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente con uno studio individuale gli obiettivi formativi minimi fissati nella programmazione.

**Il Collegio dei Docenti fissa i seguenti criteri per lo svolgimento dello scrutinio finale, al fine di rendere omogeneo il processo di valutazione dei singoli Consigli di Classe:**

- **ammissione alla classe successiva:** valutazione sufficiente in tutte le discipline inclusa la condotta, valutata secondo la tabella inserita nel PTOF a.s. 2016 – 2019 elaborato dal Collegio dei Docenti in data 13/01/2016 e approvato dal Consiglio d'Istituto il 14/01/2016;

- **non ammissione alla classe successiva:**

a) insufficienza molto grave (voto minore o uguale a 3) in almeno tre discipline;

b) insufficienza molto grave (voto minore o uguale a 3) in almeno due discipline e insufficienza grave (voto 4) in una disciplina, il CdC valuterà se sospendere il giudizio in tutte e tre le discipline o non ammettere alla classe successiva, se ritiene che l'alunno non sia nelle condizioni di recuperare le carenze in modo proficuo;

c) insufficienza grave (minore o uguale a 4) in almeno quattro discipline;

d) insufficienza lieve o grave in cinque discipline;

e) insufficienza in condotta indipendentemente dal profitto nelle singole materie;

- **sospensione del giudizio:** valutazione almeno sufficiente in condotta e presenza di alcune valutazioni insufficienti come di seguito deliberato dal CdD.

Il CdD delibera di non assegnare più di tre debiti ad alunno e, pertanto, adotta i seguenti criteri:

- a) in presenza di tre insufficienze, di cui massimo due molto gravi (voto minore di 4), il CdC valuterà se sospendere il giudizio o non ammettere alla classe successiva, se ritiene che l'alunno non sia nelle condizioni di recuperare le carenze entro l'inizio del successivo anno scolastico;
- b) in presenza di tre insufficienze gravi (voto 4) tutte e tre saranno oggetto di recupero;
- c) in presenza di quattro insufficienze di cui max due gravi o molto gravi e le altre lievi, il CdC valuterà se l'alunno è nella possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro l'inizio del successivo anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi corsi di recupero (O.M. 92/2007 art. 6 c.3). Il CdC effettuerà una valutazione globale del percorso dell'alunno e potrà deliberare la non ammissione alla classe successiva, se riterrà che la gravità delle insufficienze non consentono il recupero entro la fine dell'anno scolastico, o la sospensione del giudizio nelle discipline che riterrà opportuno (max tre) indicando quali insufficienze inviare a recupero e quali considerare globalmente sufficienti (arrotondamento a 6) poiché non compromettono il percorso didattico dell'anno successivo (con la dicitura "aiuto in...").

Qualora non fosse possibile alcun arrotondamento il CdC delibererà la non ammissione.

- d) In presenza di quattro insufficienze lievi si sospende il giudizio con max 3 debiti e si concede un aiuto in una disciplina.

L'assenza alle lezioni per un monte ore superiore ad un quarto del piano orario annuale comporta la non ammissione alla classe successiva (DPR 122/2009 art. 14), fatta eccezione per i casi di deroga deliberati dal CdD.

Al termine di ogni valutazione, intermedie e finali, il CdC comunica alla famiglia la situazione dell'alunno in ogni disciplina. In caso di valutazione insufficiente il voto sarà accompagnato da un sintetico giudizio esplicativo sulla natura delle carenze.

La sospensione del giudizio sarà comunicata formalmente ai genitori.

### **Criteri di ammissione alla classe successiva in sede di integrazione dello scrutinio finale**

Lo studente per il quale sia stato sospeso il giudizio in sede scrutinio finale non viene ammesso alla classe successiva qualora, a seguito delle prove finali di verifica il CdC riscontri congiuntamente:

- che vi è la presenza di una o più insufficienze;
- che vi è la presenza di lacune nell'acquisizione di conoscenze, abilità, competenze tali da comportare uno scompenso nella preparazione globale che comprometta un proficuo inserimento nella classe successiva e che, dunque, non vi siano i presupposti perché l'alunno possa essere avviato a seguire in modo sereno e proficuo il successivo corso di studi.

Per gli alunni ammessi si provvede alla redazione della certificazione delle competenze (classi seconde) e all'assegnazione del credito scolastico (classi terze, quarte, quinte), come di seguito specificato.

## AMMISSIONE ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

### Rif. art. 13 del D.Lgs. 62/2017 - (candidati interni)

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni le studentesse e gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.
2. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. E' ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
  - b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19; (*nota: dal 1° settembre 2019*)
  - c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo; (*nota: dal 1° settembre 2019*)
  - d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
3. Sono equiparati ai candidati interni le studentesse e gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di «Tecnico» conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni o province autonome.
4. Sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le studentesse e gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due

anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.

## **CRITERI ASSEGNAZIONE CREDITO SCOLASTICO**

**(per le classi terze, quarte e quinte)**

**Rif. art. 15 del D.Lgs. 62/2017**

1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.
2. Con la tabella di cui all'allegato A del presente decreto (*D.Lgs. 62/2017*) è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. La tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.
3. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.

### **Allegato A**

(di cui all'articolo 15, comma 2)

#### TABELLA

Attribuzione credito scolastico

| Media dei voti  | Fasce di credito III ANNO | Fasce di credito IV ANNO | Fasce di credito V ANNO |
|-----------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| $M < 6$         | -                         | -                        | 7-8                     |
| $M = 6$         | 7-8                       | 8-9                      | 9-10                    |
| $6 < M \leq 7$  | 8-9                       | 9-10                     | 10-11                   |
| $7 < M \leq 8$  | 9-10                      | 10-11                    | 11-12                   |
| $8 < M \leq 9$  | 10-11                     | 11-12                    | 13-14                   |
| $9 < M \leq 10$ | 11-12                     | 12-13                    | 14-15                   |

Regime transitorio:

| Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019:                |  |
|--|--|
| Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno: |  |
| Somma crediti conseguiti per il III e per il IV anno                 | Nuovo credito attribuito per il III e IV anno (totale) |
| 6  | 15   |
| 7  | 16   |
| 8  | 17   |
| 9  | 18   |
| 10   | 19   |
| 11   | 20   |
| 12   | 21   |
| 13   | 22   |
| 14   | 23   |
| 15   | 24   |
| 16   | 25   |
|  |  |
| Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020:                |  |
| Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno:          |  |
| Credito conseguito per il III anno                                   | Nuovo credito attribuito per il III anno               |
| 3  | 7  |
| 4  | 8  |
| 5  | 9  |
| 6  | 10   |
| 7  | 11   |
| 8  | 12   |

**Rif.: Ordinanza ministeriale 11.03.2019, n. 205**

1.(...) La valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico (nota: ossia esso fa media con gli altri voti assegnati nelle singole discipline).

5. Gli eventuali percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77 (*alternanza scuola-lavoro*), e così ridenominati dall'art. 1, co. 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del comportamento, e contribuiscono alla definizione del credito scolastico.

8. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione, nell'ambito della fascia, del credito scolastico agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia di credito, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica.

9. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale la scuola per le attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa.

### **Criteria adottati dal Collegio dei docenti**

(continuano ad applicarsi i criteri approvati il 16/05/2017, da integrarsi con la necessità di tenere conto, ai fini del credito scolastico, della valutazione dell'alternanza scuola-lavoro)

Nelle classi terze e quarte il credito scolastico può essere attribuito solo agli studenti che abbiano conseguito almeno il voto di sei decimi in ciascuna disciplina, inclusa la condotta.

Gli alunni con sospensione di giudizio, in sede di verifica finale, qualora saranno valutati positivamente avranno l'attribuzione del punteggio minimo della banda di oscillazione anche in presenza di eventuali crediti scolastici e/o formativi.

Nelle classi quinte il credito viene attribuito anche in caso di media inferiore a sei decimi in base alla tabella allegata al d.lgs. 62/2017).

Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, oltre alla media aritmetica dei voti riportati dall'alunno/a in sede di consiglio si fa riferimento ai seguenti elementi:

- Frequenza;
- Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo;
- Partecipazione ed esiti corsi di recupero;
- Partecipazione ad attività complementari ed integrative realizzate dall'istituzione scolastica;
- Comportamento;
- Crediti formativi.